




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2894

**Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi
e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto**

*(Conversione in legge del D.L. n. 1/2015
Approvato al Senato – A.S. 1733)*

N. 186 – 25 febbraio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2894

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi
e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto

*(Conversione in legge del D.L. n. 1/2015
Approvato dal Senato – A.S. 1733)*

N. 186 – 25 febbraio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2894

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1 E ARTICOLO 2, COMMI 1, 7, 8, 9 E 10	- 5 -
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE IN CRISI	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMI 3-6 E 11	- 9 -
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ PER LA GESTIONE ILVA	- 9 -
ARTICOLO 2, COMMI 6-BIS E 6-TER	- 10 -
PREVENZIONE E CURA NEL SETTORE DELLA ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA	- 10 -
ARTICOLO 2, COMMI 8-BIS E 8-TER	- 11 -
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI	- 11 -
ARTICOLO 2-BIS	- 12 -
SOSTEGNO ALLE IMPRESE FORNITRICI DI SOCIETÀ CHE GESTISCONO ALMENO UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE	- 12 -
ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 5 E COMMA 5-TER	- 13 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 13 -
ARTICOLO 3, COMMA 5-BIS	- 20 -
GESTIONE DI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL COMUNE DI STATTE, IN PROVINCIA DI TARANTO	- 20 -
ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2	- 21 -
GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'ILVA DI TARANTO	- 21 -
ARTICOLO 4, COMMA 2-BIS	- 22 -
ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DI GESTIONE DI RIFIUTI	- 22 -
ARTICOLO 4, COMMA 2-TER	- 23 -
GESTIONE DI RESIDUI DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO ILVA DI TARANTO	- 23 -
ARTICOLO 4-BIS	- 24 -
ANTICIPAZIONI DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	- 24 -
ARTICOLO 5	- 25 -
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER L'AREA DI TARANTO	- 25 -
ARTICOLO 6	- 27 -
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI TARANTO	- 27 -

ARTICOLO 7 - 29 -

DISPOSIZIONI SUL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO - 29 -

ARTICOLO 8 - 30 -

PIANO NAZIONALE DELLA CITTÀ E RELATIVI INTERVENTI NEL COMUNE DI TARANTO - 30 -

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante norme urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale (S. 1733). Il Governo ha inoltre trasmesso al Senato una relazione tecnica riferita all'emendamento 1.700, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Per alcune modifiche apportate dal Senato al testo in prima lettura, si dà conto anche degli elementi contenuti in relazioni tecniche allegate agli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente e successivamente confluiti nel testo del maxiemendamento 1.700 del Governo.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle richiamate relazioni tecniche, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 e ARTICOLO 2, commi 1, 7, 8, 9 e 10

Amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi

Normativa previgente. Il DL n. 347 del 2003 ha previsto una procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, l'articolo 2 ha disposto che l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del citato DL può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico. All'espletamento della procedura in questione non sono stati ascritti oneri.

Il DL 61 del 2013, all'articolo 1, ha disposto che il Consiglio dei ministri possa deliberare il commissariamento straordinario (fino a un massimo di 36 mesi) dell'impresa che gestisce almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti rilevanti pericoli per

l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In virtù di tale norma è stata disposta la nomina, con DPCM, di un commissario per l'esercizio dei poteri e delle funzioni degli organi di amministrazione della società ILVA. Il Commissario si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente (articolo 1, commi 1 e 3). Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomina un comitato di tre esperti, chiamati a proporre al Ministro il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, sanitaria e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (articolo 1, commi 5 e 7). Il commissario straordinario predispone, inoltre, il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza (articolo 1, commi 6 e 7). Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione dell'AIA e di risanamento ambientale. Tali somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate all'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA, nonché alla messa in sicurezza, al risanamento e alla bonifica ambientale (articolo 1, comma 11). I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA ed alla gestione dell'impresa (articolo 1, comma 12). Tutti i trattamenti economici previsti per il commissario, il sub-commissario e il collegio di esperti sono per intero a carico dell'impresa (articolo 1, comma 13).

Alle predette norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, estende la disciplina, prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, di cui al citato DL n. 347/2003, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del DL 61/2013^[1] (decreto ILVA) (articolo 1, comma 1).

Si prevede, inoltre, che il commissario straordinario dell'impresa che riveste interesse strategico nazionale possa essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria ex DL 347/2003 (articolo 1, comma 2).

Con disposizione introdotta dal Senato, si dispone la prededucibilità dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, vantati da PMI individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni inerenti il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità degli impianti produttivi essenziali (articolo 1, comma 2-*bis*).

¹ “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”. Così come precisato dalla relazione illustrativa, il provvedimento era finalizzato ad assicurare all'ILVA di Taranto la continuità del processo produttivo e la realizzazione di tutti gli interventi di risanamento ambientale e di bonifica necessari per garantire condizioni accettabili di salubrità ambientale e di salute dei cittadini.

Il commissario dell'amministrazione straordinaria individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato. Inoltre, il diritto di prelazione, di cui all'art. 104-bis del regio decreto 267/1942, a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza (articolo 1, comma 4).

Per effetto di un emendamento approvato dal Senato, l'ammissione delle imprese alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto. Non risulta invece modificata la disposizione contenuta nel testo iniziale del decreto legge in esame, in base alla quale in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente (articolo 1, comma 5).

Viene introdotta, una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria per tutti gli atti e pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario (articolo 1, comma 7).

Con alcune disposizioni sono, inoltre, dettate norme di coordinamento tra la disciplina contenuta nel DL n. 347 del 2003 e il DL n. 61 del 2013 (decreto ILVA). In particolare, si prevede che l'ammissione di ILVA SpA all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61/2013, e che il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal DPCM 14 marzo 2014 (articolo 2, comma 1).

Modificando l'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), si prevede che fra i casi di esenzione dai reati di bancarotta siano comprese anche le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del DL n. 91/2014, nonché i pagamenti ed le operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti (articolo 2, comma 7).

Si applicano, in quanto compatibili, la disciplina del decreto-legge n. 61/2013, nonché l'articolo 12 del DL n. 101 del 2013 e l'articolo 22-*quater*, comma 2, del DL n. 91 del 2014, recanti norme in materia ambientale e sanitaria relative a imprese di interesse strategico nazionale (articolo 2, comma 8).

Si prevede che i riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale, contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61/2013, nell'articolo

12 del DL n. 101/2013 e nell'articolo 22-quater, comma 2, del DL n. 91/2014, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 (articolo 2, comma 9).

Si afferma, infine, che il richiamo alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (articolo 2, comma 10).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le norme sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA SpA di Taranto. Trattandosi di norme di carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

La **relazione tecnica**, riferita al maxi emendamento, con riguardo all'articolo 1, comma 2-bis, afferma che, in base alle regole ordinarie in materia, il soddisfacimento dei crediti è a valere sulle risorse dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, con conseguente insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 1, comma 5, la RT precisa che la previsione comporta la proroga, per un periodo di diciotto mesi dall'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, dei requisiti per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività dell'impresa ed estende tale proroga all'affittuario e all'acquirente dell'azienda. Essa mira a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva durante la vigenza dell'amministrazione e, riguardando la permanenza di requisiti in capo all'impresa, ha natura ordinamentale e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2, commi 3-6 e 11

Dichiarazione di pubblica utilità per la gestione ILVA

Le norme dispongono che la gestione dell'ILVA sia considerata di pubblica utilità e che i relativi interventi siano dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituendo varianti ai piani urbanistici. Il procedimento è avviato su proposta del commissario e sono previsti appositi termini per l'espressione di pareri, visti e nulla osta². Per la valutazione d'impatto ambientale e i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, si procede mediante procedura semplificata con la convocazione da parte del Ministero dell'ambiente di una Conferenza dei servizi che si esprime entro il termine di sessanta giorni (commi 3 e 4).

La relazione illustrativa precisa che le procedure previste dai commi 3 e 4 sono volte a velocizzare il procedimento di approvazione degli interventi previsti dal piano ambientale.

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 è realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data. Con apposito DPCM è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni. L'osservanza delle disposizioni del suddetto piano equivale all'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione e gestione connessi all'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica (commi 5 e 6).

Infine, viene modificato il comma 1 dell'articolo 252-*bis* (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) del D Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico in materia ambientale), che nella precedente formulazione escludeva dalla stipula di Accordi di Programma tra amministrazioni coinvolte nelle emergenze ambientali le aree interessate dal DL n. 61/2013 (decreto ILVA). La novella prevista dalla disposizione in esame dispone che tale esclusione cessi di avere effetto con l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL 347/2003 (comma 11).

La **relazione tecnica** esclude effetti finanziari negativi, trattandosi di disposizioni a carattere procedurale.

Nulla da osservare al riguardo.

² Le norme specificano che il termine è di venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata. Qualora non resi entro tali termini, i pareri e le autorizzazioni si intendono acquisiti con esito positivo.

ARTICOLO 2, commi 6-bis e 6-ter

Prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la regione Puglia ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente (accantonamento relativo al Ministero dell'economia).

La relazione tecnica allegata all'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente dal Senato³ esclude effetti finanziari negativi, in quanto si tratta di risorse previste a legislazione vigente che vengono utilizzate entro il limite delle disponibilità annuali.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento del Governo si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la disposizione prevede spese entro limiti massimi annuali, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base dell'individuazione dell'onere indicato dal testo. In proposito appare utile acquisire i relativi elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015/2017 relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 derivanti dagli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, reca le necessarie disponibilità.

³ Emendamento 2.6000 (testo 2).

ARTICOLO 2, commi 8-*bis* e 8-*ter*
Sospensione di versamenti tributari

Le norme, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevedono che, per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese⁴ che vantino crediti nei confronti di Ilva SpA per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza⁵, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e il 15 settembre 2015. Per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del DL n.78/2010, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della disposizione in esame sono versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 2015 (comma 8-*bis*).

Si dispone, inoltre, che, al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e il Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal comma 246 della legge n. 190 del 2014⁶ e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 (comma 8-*ter*).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma - in merito al comma 8-*bis* - che la proposta non determina effetti sul gettito, atteso che trattasi di importi non rilevanti, che il lasso temporale di sospensione è breve e che, in ogni caso, il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e quindi acquisito a bilancio nell'esercizio in corso.

⁴ Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 maggio 2003.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

⁶ Novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

In merito al comma 8-*ter*, la RT afferma che la rimodulazione dei piani di ammortamento riguarda rapporti tra soggetti privati, in particolari tra le PMI e gli istituti bancari o di finanziamento e non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo, con riferimento al comma 8-*bis*, pur tenendo conto di quanto precisato dalla RT circa la non rilevanza degli importi in esame e la brevità della sospensione che permetterà comunque il versamento delle imposte nella stessa annualità, andrebbe comunque confermata l'assenza di effetti negativi, sia pure infrannuali, sui saldi, considerando, fra l'altro, che il termine di versamento è fissato in data 20 dicembre.

Nulla da osservare con riferimento al comma 8-*ter*, tenuto conto di quanto affermato dalla RT e della presenza di una clausola di non onerosità.

ARTICOLO 2-*bis*

Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che le risorse del Fondo di garanzia per le PMI⁷, fino a un importo di 35 milioni di euro, sono destinate a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale⁸ e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie in esame, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali.

La **relazione tecnica**, **riferita al maxiemendamento**, precisa che le disposizioni sono volte ad introdurre facilitazioni per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del c.d.

⁷ Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁸ Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

indotto delle società con stabilimenti industriali di interesse strategico sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria. Si introduce a tal fine un vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/96 per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che:

- a) siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che siano soggette ad amministrazione straordinaria;
- b) che siano creditrici per le medesime causali delle società di cui alla lettera a).

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica poiché il vincolo di destinazione opera, come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del Fondo già previste a legislazione vigente.

Al riguardo si rileva che il vincolo di destinazione previsto dalla norma opera nei limiti delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI. Appare peraltro opportuno acquisire una conferma che la destinazione delle risorse del Fondo prevista dalla disposizione in esame sia compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non influisca sul profilo di rischio inerente alla gestione complessiva dello stesso.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e comma 5-ter

Disposizioni finanziarie

Normativa vigente: l'articolo 1 del DL 61/2013 prevede che il Consiglio dei Ministri possa deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato pericoli per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi di ripristino ambientale di sicurezza sanitaria. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomina un comitato di esperti che predispone il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Il comma 11 stabilisce che il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. e di messa in sicurezza,

risanamento e bonifica ambientale. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità di ripristino e salvaguardia ambientale e sanitaria. Tali somme, utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica.

In base al successivo comma 11-quinquies, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice precedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale previsto dal medesimo articolo 1. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia SpA quale gestore *ex lege* del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia SpA. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia SpA. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale precedente.

La norma, modificata dal Senato, prevede quanto segue.

Comma 1. Viene autorizzato l'organo commissariale di ILVA SpA, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria⁹, a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies del DL n. 61/2013.

A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria precedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria.

Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni.

⁹ Di cui al DL 347/2003.

Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile¹⁰, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati¹¹.

Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia¹². Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia SpA quale gestore *ex lege* di tale Fondo.

Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia SpA devono svolgersi¹³ sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria procedente.

Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Commi 1-bis. Vengono introdotte limitate modifiche all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del DL 61/2013, fra le quali si segnala la soppressione del riferimento temporale all'anno 2014.

Comma 1-ter. Viene autorizzato l'organo commissariale di ILVA SpA a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Tali finanziamenti sono finalizzati a realizzare investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

I finanziamenti sono rimborsati dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti¹⁴. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Si prevede, inoltre, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. A tale scopo, è autorizzata l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del DL n. 66/2014.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 111 del Regio Decreto 267/1942.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 2751-*bis* n. 1) del codice civile.

¹² Ai sensi dell'articolo 2 del DL 143/2008.

¹³ Ai sensi dell'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Comma 2. Si prevede che ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, sia titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

- a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
- b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale .

Comma 3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate, nonché una relazione semestrale alle Camere.

Comma 4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale .

Comma 5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995.

Comma 5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1 dell'articolo in esame, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse di cui alla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicata all'articolo 1, comma 6 della legge n.147/2013. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

Il comma 5-ter è stato introdotto in ottemperanza al parere formulato dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (v. Commissione Bilancio – seduta n. 352 del 12 febbraio 2015)

La **relazione tecnica**, riferita al maxiemendamento del Governo, con riguardo ai commi 1 e 2, precisa che le disposizioni autorizzano il Commissario straordinario di ILVA SpA a

richiedere il trasferimento delle somme sequestrate subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'art. 3, comma 11-*quinquies*, del DL n. 61 del 2013. L'organo commissariale è autorizzato a richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria e intestate al Fondo unico giustizia, che in sostanza svolge il ruolo di mero custode delle obbligazioni. Le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono contabilizzate in un patrimonio separato della società emittente, destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica poiché interviene su attività svolte da privati con somme dovute in relazione a procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento, sull'impresa commissariata prima del commissariamento. La RT aggiunge che, ai sensi della normativa vigente, in caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili.

Con riferimento al comma 1-ter, la RT afferma che l'onere, pari a 150 milioni di euro nel 2015, è coperto con le disponibilità del fondo per le garanzie statali istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che presenta le necessarie disponibilità in conto residui.

Con riferimento al comma 5 ed, in particolare, alla definizione dell'importo oggetto della transazione, la RT afferma che la disposizione essa non ha impatto sulla finanza pubblica poiché trattasi di rapporti di dare e avere intercorrenti tra soggetti privati.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, come riformulato dal Senato, andrebbero precisati i profili applicativi e le implicazioni finanziarie del meccanismo di emissione obbligazionaria previsto dal testo. Ciò con particolare riferimento alle modalità di emissione e di rimborso delle obbligazioni, nonché alla destinazione degli interessi sulle obbligazioni sottoscritte e all'entità complessiva di tali interessi. In proposito andrebbe chiarito se tale onere sia a

carico delle somme sequestrate dall'autorità giudiziaria e se, in tal caso, possa ridurre le risorse destinate al risanamento ambientale e sanitario.

Andrebbe inoltre chiarito se la clausola di non ripetibilità prevista dall'articolo 1 del DL 61/2013 possa considerarsi estesa a tutte le destinazioni delle somme previste dal testo in esame, tenuto conto che - a normativa vigente - tale meccanismo (ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del DL 61/2013) opera con riferimento alle somme messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

Si osserva in proposito che la RT riferita alle modifiche apportate dal Senato sembra riportare una formulazione della norma richiamata (articolo 1, comma 11-*quinquies*, del DL 61/2013) non più vigente a seguito delle modifiche apportate al medesimo comma dall'articolo 22-*quater*, comma 2, del DL 91/2014. Nell'ambito di tali modifiche, era infatti stata espunta la clausola - in precedenza presente nel comma 11-*quinquies* - in base alla quale "In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili". Di conseguenza rimane in vigore, a legislazione vigente, soltanto l'ultimo periodo del precedente comma 11, in base al quale "Le somme ... messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica. Si ricorda che in base al comma 1, come riformulato dal Senato, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Il successivo comma 5-*ter* prevede una specifica clausola di salvaguardia, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in caso di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal comma 1. In proposito si rileva l'opportunità di un chiarimento riguardo alla natura di tali eventuali oneri.

In merito al comma 1-*ter*, introdotto dal Senato, andrebbe chiarito entro quali limiti operi la garanzia dello Stato sui finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA SpA. Si rileva infatti che quest'ultimo è autorizzato a contrarre finanziamenti, con la garanzia statale, fino ad un limite massimo di 400 milioni. A copertura delle garanzie concesse ai sensi di tale

disposizione, viene istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni nel 2015, ma la norma non precisa se tale ultimo importo debba intendersi come un limite massimo di concessione della suddetta garanzia.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del predetto fondo, si rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.

In merito al comma 5, si osserva che non sono esplicitati i criteri di determinazione dell'importo di 156 milioni. Tenuto conto che la norma produce effetti preclusivi di azioni per danno ambientale generatosi prima del 16 maggio 1995, andrebbe comunque escluso che siano prefigurabili eventuali effetti, sia pure di carattere indiretto, a carico della finanza pubblica in relazione ad interventi necessari di ripristino e bonifica ambientale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, comma 1-*ter* prevede, ai fini della copertura degli oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, l'utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. Il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.

Si ricorda che tale copertura è già stata utilizzata, nella misura di 300 milioni di euro, dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 3 del 2015 recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Con riferimento ai profili contabili connessi alla disposizione, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali è prevista l'istituzione di uno specifico Fondo nello stato di previsione dal momento che le relative risorse saranno poi iscritte in un'apposita contabilità speciale. L'istituzione di tale Fondo appare, infatti, superflua anche in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 3 del 2015 prevedeva il trasferimento diretto ad una specifica contabilità speciale delle somme in conto residui delle quali è previsto l'utilizzo anche dalla disposizione in esame.

ARTICOLO 3, comma 5-bis

Gestione di rifiuti radioattivi nel comune di Statte, in provincia di Taranto

Normativa vigente: l'articolo 1, comma 3, del DL 129/2012 ha stabilito che una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2012 destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e di tutela idrogeologica sia finalizzata all'attuazione del Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Il successivo comma 4 ha disposto che le risorse cui al comma 3 vengano trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario straordinario istituito dallo stesso 129/2012 (articolo 1, comma 3), cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

La norma destina fino a 10 milioni di euro per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto. Tale somma è reperita nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL n. 129/2012.

La **relazione tecnica riferita al maxiemendamento**, esclude effetti finanziari negativi, essendo le risorse indicate dalla norma già previste a legislazione vigente e utilizzabili nei limiti delle effettive disponibilità.

Al riguardo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari negativi, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse indicate dalla norma, che in base al testo dovrebbero essere destinate ad una nuova specifica finalizzazione, nonché all'effettiva possibilità di utilizzare detti finanziamenti senza pregiudicare la realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

Al fine di evitare conseguenze sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, andrebbero altresì acquisiti elementi in merito all'allineamento temporale fra le precedenti finalizzazioni, previste a normativa vigente, e quelle introdotte dal testo in esame.

ARTICOLO 4, commi 1 e 2

Gestione dei rifiuti dell'ILVA di Taranto

Le norme modificano l'articolo 12 del DL 101/2013, disponendo l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA SpA, nonché delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto individuate dal sub-commissario nel dicembre 2014. Sulla base delle norme introdotte in prima lettura dal Senato, è stata inoltre stabilita l'approvazione, a saldi invariati per la finanza pubblica, delle proposte in materia di compensazione ambientale presentate dal sub-commissario al Ministro dell'ambiente in data 19 dicembre 2014. Nel nuovo testo dell'articolo 12, comma 6, del DL 101/2013, relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto, sono altresì soppresse le disposizioni che demandavano a un apposito decreto ministeriale l'individuazione le misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.

La relazione illustrativa afferma che tale eliminazione riguarda una previsione normativa frutto di un evidente errore, atteso che per la gestione ordinaria di rifiuti non appare necessario provvedere a compensazioni economiche, opportune invece per la predisposizione di discariche e a favore degli enti locali nel cui territorio tali discariche vengono impiantate.

Sempre con riferimento agli interventi volti alla compensazione ambientale, le modifiche prevedono che con decreto interministeriale possano essere individuate ulteriori garanzie finanziarie rispetto a quelle previste in sede di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Si stabilisce, infine, che la mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro 120 giorni dall'adozione del suddetto decreto comporti la decadenza dall'esercizio dell'attività di costruzione e gestione delle discariche.

La **relazione tecnica** afferma che le norme disciplinano adempimenti a carico dell'ILVA e che, pertanto, da esse non derivano effetti finanziari negativi.

La RT richiama, in particolare, l'articolo 12, comma 7, del DL 101/2013, in base al quale gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in ordine alle modifiche in materia di costruzione e gestione delle discariche e di gestione dei rifiuti non si formulano osservazioni, nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo - che le spese per i necessari adempimenti si intendano poste a carico dell'ILVA, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 7, del DL 101/2013 e come ricordato dalla stessa RT.

Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, riguardante l'approvazione di misure di compensazione ambientale presentate dal sub-commissario "a saldi invariati per la finanza pubblica", andrebbero precisate le procedure attraverso le quali sarà possibile assicurare la richiamata invarianza degli effetti finanziari.

Riguardo - infine - alla soppressione delle compensazioni ai comuni per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo, andrebbe verificato se dette misure compensative abbiano già dato luogo all'iscrizione di poste attive nei bilanci degli enti locali interessati.

ARTICOLO 4, comma 2-*bis*

Attività produttiva e di gestione di rifiuti

La norma dispone che¹⁵ l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del provvedimento in esame debbano rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE¹⁶ e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

La **relazione tecnica**, riferita al maxiemendamento presentato dal Governo, afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prescrivendo, in materia di attività produttiva e di gestione di rifiuti, il rispetto dei principi dell'ordinamento interno ed europeo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come affermato nella relazione tecnica, la disposizione è finalizzata a prescrivere, in materia di attività produttive e di gestione dei rifiuti, il rispetto di principi già vigenti nell'ordinamento nazionale ed europeo.

¹⁵ Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e dell'Unione Europea.

¹⁶ La c.d Direttiva rifiuti è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D. lgs. n. 205/2010.

ARTICOLO 4, comma 2-ter

Gestione di residui di produzione dell'impianto ILVA di Taranto

La norma dispone che, nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie¹⁷ provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie o per riempimenti e recuperi ambientali, se conformi al *test* di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 ovvero in applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 se più favorevole. In questo caso, l'ISPRA provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute¹⁸, nel termine di 12 mesi dall'avvenuto recupero.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento presentato dal Governo, afferma che le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA S.p.A. di Taranto sono a carico della medesima società, in qualità di gestore, senza alcun onere per la finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'attività di accertamento sull'assenza del rischio di contaminazione per la falda e per la salute, attribuita all'ISPRA dalla disposizione in esame, rientra nelle proprie competenze e, pertanto, sarà espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA S.p.A. di Taranto, essendo a carico della medesima società, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle attività che la disposizione prevede in capo all'ISPRA, tenuto conto che la relazione tecnica evidenzia che tali attività sono riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionalmente già affidate a tale ente, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che le medesime attività

¹⁷ Classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006.

possano essere esercitate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 4-*bis*

Anticipazioni del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

La norma, introdotta dal Senato, integra l'articolo 43 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità ed entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee, gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche mediante compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento presentato dal Governo, esclude effetti onerosi, sottolineando che il pagamento anticipato delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia UE sarà effettuato nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento, con il quale la norma è stata introdotta durante l'esame in sede referente presso il Senato¹⁹, precisa che la stessa è necessaria per assicurare il pagamento delle somme dovute entro i termini di scadenza fissati dalle istituzioni comunitarie, al fine di non incorrere nell'applicazione di interessi moratori.

Nulla da osservare al riguardo alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in base alla quale le anticipazioni in esame avverranno nei limiti della riserva del Fondo di rotazione.

Si osserva in ogni caso che gli esborsi in esame avrebbero comunque carattere obbligatorio a prescindere dalla norma in esame (essendo collegati a sentenze di condanna dell'Unione europea).

¹⁹ Emendamento 4.0.1000, poi confluito nel testo dell'emendamento 1.700, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987 che saranno utilizzate per l'anticipazione degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea siano quelle relative al conto corrente n. 23209 nel quale sono iscritte le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi provenienti dal bilancio dello stato e da altre fonti residue, e non anche quelle iscritte nel conto correnti n. 23211 nel quale confluiscono le risorse provenienti dal bilancio comunitario, giacché tali somme sembrerebbero indisponibili per tali finalità.

Si ricorda che le somme da versare al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" ammontano a 4,95 miliardi di euro nell'anno 2015, a 4,45 miliardi di euro nell'anno 2016 e 4,95 miliardi di euro nell'anno 2017.

ARTICOLO 5

Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto

Normativa previgente : L'articolo 6 del decreto legislativo n. 88/2011 prevede che le amministrazioni interessate stipulino un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) allo scopo di accelerare la realizzazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di assicurare la qualità della spesa pubblica. Il CIS destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono che l'attuazione degli interventi che riguardano l'area di Taranto è disciplinata dal Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (CIS Taranto). Si prevede altresì che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. Sono chiamati a far parte del Tavolo, presieduto dalla Presidenza del Consiglio, rappresentanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali (tra cui i rappresentanti della regione Puglia, passati da 1 a 3 nel corso dell'esame al Senato) e locali e

degli altri soggetti coinvolti (Autorità portuale, Commissario straordinario per la bonifica, Commissario del porto di Taranto e, sulla base di un emendamento approvato al Senato, Camera di commercio di Taranto), nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) (commi 1 e 2).

Con emendamento approvato al Senato è stato disposto che il Tavolo istituzionale ha il compito di verificare, decorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS di Taranto e che quest'ultimo deve contenere il programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e il Piano di Interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8 (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Viene infine dettata la clausola d'invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La **relazione tecnica** riferita al **testo originario** afferma che, trattandosi di attività rientranti nelle rispettive competenze istituzionali non vi sono effetti finanziari negativi, peraltro espressamente esclusi da specifica clausola di invarianza.

La **relazione tecnica** riferita al **maxiemendamento del Governo** afferma che l'aumento del numero dei componenti del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto (tre rappresentanti della regione Puglia in luogo di un rappresentante e l'inserimento del rappresentante della Camera di commercio di Taranto) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attesa la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel testo dell'articolo e considerato inoltre che le attività del Tavolo rientrano nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.

Con riferimento all'attività di controllo dello stato di applicazione del CIS assegnata al Tavolo istituzionale, la RT precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attesa la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista dal testo dell'articolo e che l'ulteriore attività attribuita al Tavolo rientra nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.

Al riguardo, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria andrebbero escluse spese connesse ad eventuali emolumenti o rimborsi da corrispondere ai componenti del Tavolo istituzionale. Inoltre, andrebbero chiarite le eventuali implicazioni finanziarie derivanti dall'inclusione nel CIS Taranto del programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e del Piano di Interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 6

Programma di riqualificazione dell'area di Taranto

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 1, del DL 129/2012 dispone che, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto del 26 luglio 2012, sia nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un apposito Commissario straordinario.

Le norme incaricano il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 129/2012 di predisporre un programma di misure a medio e lungo termine per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, volto a garantire – ove possibile – mediante ricorso alle migliori tecniche disponibili (*best available techniques*) riconosciute a livello internazionale il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del decreto legge in esame (comma 1).

Alla predisposizione ed attuazione del programma sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario:

- le risorse effettivamente disponibili di cui al DL 129/2012.

L'articolo 1, comma 1, del DL 129 fa riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo pari a euro 110.167.413, a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In base all'articolo 1, comma 3, all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto.

Inoltre l'articolo 1, comma 8 prevede, che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del DL 83/2012 - possono essere concessi anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del Fondo rotativo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro;

- le risorse di cui alla delibera CIPE 17/03 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 - legge finanziaria 2003, art.61) e delibere ad essa collegate.

Si tratta della delibera 83/03 (Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate), comprese le successive modificazioni, e della delibera 179/06 che ha ridotto per la regione Puglia, l'ammontare delle risorse stanziare con la suddetta delibera 17/03;

- le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente;
- le ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto (comma 2).

Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse può essere utilizzata per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca (commi 3 e 4).

Con disposizioni introdotte durante l'esame presso il Senato, si prevede che il commissario straordinario possa definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi di Taranto, già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa, e adottare altresì le procedure volte a ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione dell'attività di impresa, con riferimento ai siti del gruppo presenti sul territorio nazionale (comma 4-*bis*).

La **relazione tecnica** riferita al testo originario, con riferimento alla destinazione delle risorse di cui al comma 2, afferma che, trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente da destinare nel limite delle relative disponibilità, in modo da garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Per quanto attiene alla destinazione di una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse per tutte le attività tecnico-amministrative, la RT afferma altresì che si tratta di risorse già previste e che pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Infine, relativamente alla possibilità di avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, la RT precisa che si tratta di mera attuazione di norme già previste a legislazione vigente da cui non discendono effetti finanziari negativi.

La **relazione tecnica**, riferita al maxi emendamento del Governo, riguardo al comma 4-*bis*, evidenzia che la disposizione impegna il commissario a definire procedure volte a favorire il reimpiego di lavoratori dell'area di crisi di Taranto coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa e a tutelare i lavoratori di tutto il gruppo produttivo dalle conseguenze derivanti dalla riorganizzazione dell'attività di impresa. Stante la natura programmatica e non precettiva della norma, la RT non ravvisa effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la predisposizione di un programma contenente misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. A fronte di tali interventi, il comma 2 prevede l'assegnazione al Commissario preposto alla definizione di tale programma di risorse già stanziata a legislazione vigente e ora finalizzate agli interventi in oggetto, nonché eventuali ulteriori risorse che il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione.

Pur non essendo al momento ancora definiti gli interventi, appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a una stima, necessariamente di massima, circa il complesso delle misure previste e gli oneri che ne conseguono. Inoltre, al fine di valutare la rispondenza tra tali stime e i mezzi finanziari disponibili, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle risorse indicate dal comma 2 e la loro effettiva disponibilità, alla luce degli impegni e dei programmi di spesa eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse.

Relativamente alla procedura di cui al comma 4-*bis*, volte a favorire il reimpiego di lavoratori coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT circa il carattere programmatico e non precettivo di tali disposizioni. Peraltro appare utile un chiarimento riguardo ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle procedure per ridurre le conseguenze occupazionali negative connesse alla riorganizzazione delle attività d'impresa, che, in base al tenore letterale delle disposizioni, il Commissario sembra tenuto comunque ad attivare. Ciò al fine di escludere eventuali conseguenze negative per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, estendono i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto²⁰ a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali

²⁰ Nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012.

necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo nonché del sistema logistico portuale e retro portuale (comma 1).

Si dispone altresì che per la realizzazione delle citate opere ed interventi tutte le varie forme di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso degli enti locali, regionali, dei Ministeri e degli enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Commissario. La inutile decorrenza del termine vale come silenzio-assenso (comma 2). L'autorità portuale di Taranto pubblica sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, parere, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti (comma 2-*bis*).

Inoltre, le norme prevedono che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere debba essere resa entro il termine massimo di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3).

La **relazione tecnica** riferita al testo originario afferma che, trattandosi di norme procedurali, non si rilevano effetti finanziari negativi.

La **relazione tecnica** riferita al maxi emendamento del Governo precisa che alle modifiche introdotte, di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che all'estensione dei compiti del Commissario si possa far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie ed umane già ad esso assegnate.

ARTICOLO 8

Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, dispongono che il Comune di Taranto adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'acquisizione degli atti di assenso. La valutazione positiva del Ministero, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le varie forme di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso degli enti locali, regionali, dei Ministeri e degli enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune di Taranto. In caso di inutile decorrenza del termine si determina il silenzio assenso, ferma restando la competenza regionale in materia urbanistica (comma 1).

Con emendamento approvato dal Senato è stato previsto che il Piano dei interventi possa contenere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comma 1-*bis*).

La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 2).

Si prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa - previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5 -, di un Progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il decreto di approvazione del Progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 3).

Il Piano e il Progetto è sottoposto al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo la neutralità dei saldi di finanza pubblica (comma 5).

Con emendamenti approvati dal Senato è stata infine disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Taranto della pronuncia di compatibilità ambientale, di tutte le autorizzazioni, intese, concerti o nulla osta resi dagli enti coinvolti nonché del Piano e del Progetto (commi 1-*bis*, 2-*bis*, 3-*bis*).

La **relazione tecnica** riferita al testo originario afferma che, trattandosi di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento del Governo, con riguardo agli interventi di valorizzazione degli immobili e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, precisa che, trattandosi di una mera facoltà, che sarà esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alle disposizioni che prevedono la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Taranto del Piano di interventi, del Progetto e di tutti gli atti abilitativi e di assenso comunque denominati rilasciati dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti, la RT precisa che si tratta di una norma di natura procedimentale ed ispirata a esigenze di trasparenza, alla quale non si ascrivono effetti finanziari negativi.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto disposto dal comma 5 riguardo alla necessità che l'assegnazione delle risorse per le finalità in esame deve garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica.